



27465-17

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Vincenzo Rotundo

- Presidente -

Sent. n. sez. 886

Stefano Mogini

- Relatore -

CC - 21/4/2017

Anna Cruscuolo

R.G.N. 5280/17

Orlando Villoni

**Motivazione semplificata**

Ersilia Calvanese

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova

avverso la sentenza n. 1361/16 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Imperia il  
21/9/2016

nei confronti di

(omissis) , nata a (omissis)

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della  
sentenza impugnata;

udito in difesa di (omissis) l'Avv. (omissis) che ha chiesto il rigetto  
del ricorso del pubblico ministero.

## **RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Imperia ha dichiarato ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordina al reato di cui all'art. 392 cod. pen. a lei contestato in imputazione perché il fatto non sussiste.

2. Il pubblico ministero ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando erronea applicazione dell'art. 392 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, avendo il G.u.p. escluso che l'imputata abbia danneggiato o reso inservibili le suppellettili di proprietà della persona offesa perché a suo dire l'art. 392 cod. pen. richiede per la configurabilità del reato la realizzazione di una violenza sulle cose, consistente nell'esplicazione di una forza materiale tale da produrre la distruzione, la rottura, il deterioramento o comunque la trasformazione fisica della cosa tale da impedirne l'utilizzazione originaria, laddove, al contrario, è invece sufficiente anche il solo mutamento della destinazione o della utilizzazione della cosa, indipendentemente dalla sua fisica alterazione e dal verificarsi di danni materiali, sicché nel caso di specie lo spostamento di mobili destinati ad arredare alcuni vani e il loro deposito in altro luogo integrano la condotta punibile di cui al citato art. 392.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose è necessaria una condotta di danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione del bene che renda necessaria una non agevole attività di ripristino (*Sez. F, n. 46153 del 29/08/2013, Mediate, Rv. 258589, in fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, in cui è stato escluso che l'asportazione di mobili da un appartamento senza causare danni agli arredi o all'immobile potesse integrare il delitto di cui all'art. 392 cod. pen.*).



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 21/4/2017

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Vincenzo Rotundo

